

LUZZATTO RICCARDO. Vorrei fare una proposta conciliativa; e per eliminare ogni equivoco mi sembra che la via migliore sarebbe quella di rendere la cauzione addirittura contrattuale.

Secondo il collega Turati, ed anche secondo me, sarebbe il difetto della legge, cioè: che la cauzione potrebbe essere imposta ad una delle parti a sua insaputa. Ebbene, volete togliere la possibilità di qualunque sorpresa? Fate semplicemente sorgere la cauzione stessa dal contratto dicendo che il conduttore può stipulare nel contratto l'obbligo della cauzione. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, è inutile che faccia proposte in questo modo. Non si può legiferare così, improvvisando. Io ho lavorato una settimana per coordinare tutti questi emendamenti. Ella vede dunque che è impossibile improvvisare.

LUZZATTO RICCARDO. Ho inteso di fare una proposta conciliativa, mantenere la facoltà della cauzione. (*Rumori*).

Voci. Ai voti! Ai voti! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Appunto perchè sono avvocati, devono pensare a fare buone leggi. Abbiamo visto l'effetto pratico di altre leggi fatte a questo modo!

PANSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pansini.

PANSINI. L'inconveniente lamentato deriva dalla formula dell'articolo, il quale porta a questa conseguenza che nel silenzio si intende stipulata la facoltà della cauzione. (*Rumori*). Invertiamo dunque, i termini, e diciamo che nel silenzio non si intende data la cauzione. (*Rumori*).

Si è detto, che si deve fare il contratto scritto. Si faccia; ma nel silenzio si intenda che le parti intesero di non stabilire la cauzione. (*Segni d'impazienza*).

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Montemartini mantiene la sua proposta di soppressione dell'articolo 25, soppressione che non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

Pongo perciò a partito l'articolo 25. E coloro che ne vogliono la soppressione, voteranno contro.

(*È approvato*).

Art. 26.

Il conduttore d'opera, il quale indebitamente manchi al pagamento della mercede, od ostacoli il rimborso del deposito di cui

sopra, o ritardi il pagamento della mercede, o vi provveda in modo incompleto, è punito coll'ammenda fino a lire 100 per ciascuno dei lavoratori ai quali fu negato o ritardato il pagamento od ostacolato il rimborso del deposito, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

(*È approvato*).

Art. 27.

In ogni comune dei territori ove ha luogo la coltivazione del riso, ogni anno e fino alla istituzione dei *probi-viri agricoli*, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per la esecuzione della presente legge e dai regolamenti provinciali, è eletta una *Commissione di conciliazione* composta di cinque membri, due dei quali delegati dai conduttori d'opera nel comune, gli altri due scelti dai locatori d'opera locali ed immigrati nel comune, fra gli appartenenti alle rispettive classi.

Il quinto, che ha l'ufficio di convocare e di presiedere la Commissione, è eletto d'accordo dalle parti, o dai loro delegati a comporre la Commissione, e, in caso di dissenso, dal presidente del tribunale del circondario.

La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti, che o non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, e non sieno tosto surrogati dalla parte che li ha eletti spetta al presidente del tribunale del circondario.

Su questo articolo sono proposti due ordini del giorno, dei quali il primo dell'onorevole Turati, che suona così:

« La Camera, ritenendo che la conciliazione e la soluzione arbitrare dei conflitti di lavoro in risaia non possano formare oggetto di legge speciale;

che la norma del contratto di lavoro e la qualità dei lavoratori di risaia si prestino meno di altri, allo sperimento efficace della conciliazione e dell'arbitrato;

che, in ogni caso, gli organismi proposti dall'articolo 27 e seguenti non affidano di rispondere allo scopo;

delibera di stralciare dal disegno di legge gli articoli 27 a 35;

e invita il Governo a presentare, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze autunnali, un disegno di legge organico che, tenendo conto dei precedenti disegni di legge e degli studi e delle deliberazioni del Consiglio superiore del lavoro, provveda alla conciliazione e risoluzione dei